SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 140

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 luglio 1991)

INDICE

AZZARÀ: sui ritardi, da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno, nella definizione dell'organizzazione preposta all'ultimazione degli interventi industriali e infrastrutturali previsti dal piano di ricostruzione delle aree interne della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto 1980-1981 (4-06699) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) *Pag.* 5123

CORLEONE ed altri: sull'illegittimità della imposizione da parte della regione Lombardia di contributi a carico delle pensioni di ricoverati in ospedali psichiatrici (4-05790) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5128

FABBRI: per un intervento volto a sanare le disparità di trattamento esistenti in ordine alla erogazione dell'indennità di missione al personale comandato presso le segreterie dei Tribunali amministrativi regionali (4-01133) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 5130

sulla opportunità della circolare ministeriale che impone il supporto di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap* (4-06025) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 5131

FERRARA Pietro: per un rilevamento non discriminato dei danni causati dal terremoto che ha colpito la Sicilia sud-orientale (4-05796) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 5132

sui motivi della esclusione di alcuni comuni della provincia di Siracusa e di uno della provincia di Ragusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 dall'elenco dei comuni terremotati (4-05845) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 5133

per l'attivazione, in Sicilia, di un piano per la lotta contro la dispersione scolastica, l'istituzione di nuovi posti in organico e la realizzazione di strutture scolastiche adeguate (4-06188) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) 5135

FOSCHI: per un intervento volto a prevedere il coordinamento delle attività degli enti pubblici preposti a compiti specifici istituzionali all'estero (4-06059) (risp. BORRUSO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5137

GIANOTTI ed altri: per l'adozione di misure volte a garantire la piena operatività della società SIMEST (4-05454) (*) (risp. LATTANZIO, *ministro del commercio con l'estero*) 5138

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 130 dell'8 maggio 1991.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

POLLICE: sulla veridicità delle notizie relative alla creazione ad arte di ritardi nel pagamento dei mandati da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a fini clientelari (4-06431) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) *Pag.* 5138

RANALLI: sul reparto AIDS presso l'ospedale Spallanzani di Roma (4-06357) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5140

SANESI: per il rispetto, da parte del provveditore agli studi di Firenze, della legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma della scuola elementare (4-06128) (risp. MISASI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 5142

TRIGLIA: sui ritardi nella riapertura della strada statale n. 590 della Valle Cerrina bloccata da una nevicata l'8 dicembre 1990 (4-05717) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 5143

AZZARÀ. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che le incertezze determinate dal previsto trasferimento delle competenze relative all'attuazione degli interventi industriali ed infrastrutturali, previsti dal piano di ricostruzione delle aree interne della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-81, avevano creato forti ritardi e disfunzione nella gestione dei servizi e nell'erogazione dei fondi a favore delle imprese;

che l'avvenuto trasferimento all'Agenzia per il Mezzogiorno di dette competenze ha creato un sostanziale blocco delle attività;

che a tutt'oggi, nonostante che l'Agensud abbia assunto dal 1° marzo 1991 le responsabilità attribuitele dal testo unico della legge sulla ricostruzione, non si sono manifestate quelle evidenze operative che diano la misura della capacità dell'Agenzia di Stato di corrispondere alle giustificate attese che manifesta l'imprenditoria coinvolta nel processo di riequilibrio economico della regione;

che nonostante la complessità del progetto Agensud non sembra abbia sin qui definito l'organizzazione preposta all'ultimazione degli interventi; risulta infatti:

che sono stati incaricati di seguire il programma di attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 e dell'articolo 8 della legge n. 120 del 1987 solo 4 funzionari dell'Agenzia (ingegner Bossola, architetto Ricci, ingegner D'Ambrosio, dottor Cerretti) ai quali è risultato non siano state sottratte le incombenze a cui essi sono già dediti, per cui la loro capacità di gestione dei problemi sul tappeto è ancora estremamente discontinua;

che non si è proceduto a sottoscrivere alcun accordo con il Consorzio Italtecna Sud, volto a garantire il necessario impegno operativo di tutti gli attori coinvolti nella fase transitoria e la dovuta continuità nelle azioni di trasferimento delle competenze;

che le strutture periferiche dell'Agensud (Avellino, Salerno, Potenza) hanno dimostrato sin qui notevole incertezza sul ruolo da assumere nella surroga alle attività già svolte dalle strutture dell'alta vigilanza a seguito della indeterminatezza dei rapporti amministrativi che sono chiamati ad intrattenere con la sede centrale;

che gli imprenditori che stanno realizzando le iniziative industriali hanno denunciato che, in tale contesto, vengono assunte iniziative estemporanee che, in aggiunta all'assenza della necessaria continuità d'azione, non aiutano a procedere alle chiarezze dei ruoli ed obiettivi delle strutture ora delegate;

che non si è avuta comunicazione di altre iniziative da parte di Agensud salvo l'avvenuto trasferimento del protocollo presso la sede centrale della Agenzia a piazzale Kennedy mentre gli uffici preposti sembra debbano continuare ad operare nel distante edificio di via Torre Rossa;

che Agensud non ha neppure dato corso agli adempimenti che erano stati oggetto di approvazione da parte del comitato tecnico amministrativo preposto fino al 28 febbraio 1991 alla loro verifica e valutazione;

che conseguentemente si è in presenza di un blocco totale della necessaria certificazione degli stati d'avanzamento dei lavori e delle relative erogazioni di contributi con conseguenti gravi difficoltà finanziarie per gli imprenditori impegnati nella realizzazione dei progetti industriali;

che tale situazione di stallo penalizza le iniziative valide e può portare per contro vantaggio a coloro che puntano alla distrazione degli anticipi ottenuti ed alla diluizione dei meccanismi di revoca dei contributi;

che nessuna iniziativa è stata affrontata per risolvere le numerose questioni normative e procedurali già manifestatesi nella precedente gestione,

si chiede di conoscere quali azioni il Ministro intenda adottare per rimuovere le disfunzioni e le lentezze che stanno provocando danni irreparabili a quegli imprenditori che, credendo alle leggi approvate dal Parlamento, hanno realizzato strutture industriali che rischiano di fallire solo per la inadempienza degli uffici preposti, con responsabilità anche contabili della pubblica amministrazione.

Al riguardo si rammenta che devono essere ancora definite le norme di attuazione per:

la concessione di nuovi termini di ultimazione dei lavori;

i criteri di applicazione delle sanzioni a fronte della ritardata ultimazione dei lavori rispetto ai termini assentiti;

il regolamento del trasferimento in proprietà delle aree provvisoriamente assegnate agli imprenditori;

il recupero degli stabilimenti relitti;

le iniziative di supporto a favore di imprenditori che si sono dichiarati impossibilitati a completare gli investimenti pur in fase di avanzata realizzazione degli stessi;

i criteri autorizzativi della variazione della compagine sociale quando questa è strumentale a garantire continuità alle intraprese iniziative imprenditoriali;

i meccanismi di recupero degli interessi compensativi a fronte degli ormai evidenti ritardi nella erogazione degli incentivi previsti dal disciplinare;

il trasferimento delle infrastrutture interne ed esterne alle aree industrializzate;

l'individuazione dell'autorità competente alla verifica degli adempimenti produttivi ed occupazionali attribuiti ai beneficiari dei contributi, successivi al collaudo finale.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuna:

la sollecita definizione dei problemi di economica gestione delle aree industrializzate;

la definizione degli adempimenti a favore delle imprese che al 30 giugno 1990 non avevano potuto ottenere il decreto di concessione dei contributi per mancata ultimazione dell'istruttoria da parte degli istituti

bancari preposti a tale attività, pur potendo concorrere le stesse all'assegnazione di aree relitte.

(4-06699)

(16 luglio 1991)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, si ricorda anzitutto che il trasferimento all'Agenzia per il Mezzogiorno delle competenze di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1982, inerenti alla ricostruzione ed allo sviluppo delle attività industriali nelle zone terremotate, è stato stabilito con la legge n. 48 del 1989 con decorrenza 1° marzo 1991 e che le modalità di tale trasferimento sono state oggetto, a seguito di esame da parte di una apposita commissione ministeriale (istituita con decreto ministeriale del 7 giugno 1990), di specifiche direttive emanate dal Ministro per il Mezzogiorno in data 27 febbraio 1991.

Ciò premesso, si forniscono le notizie richieste con la interrogazione in oggetto, secondo la successione degli argomenti sollevati dall'onorevole interrogante ed avuto riguardo agli elementi informativi richiesti e forniti da detta Agenzia.

Il comitato di gestione dell'Agenzia medesima con una serie di delibere assunte a partire dall'ottobre del 1990 ha istituito e disciplinato la «gestione separata terremoto», struttura con autonomia organizzativa e contabile posta alle dirette dipendenze del direttore generale.

In particolare, con la delibera del 20 marzo 1991 il comitato ha approvato lo schema di convenzione con la società Castalia del gruppo IRI per la gestione delle 20 aree industriali del «cratere», delle condotte di trasferimento reflui all'impianto di Battipaglia e dell'impianto stesso. Con la stessa delibera è stata autorizzata la promozione di intese, volte alla costituzione di società di gestione a capitale pubblico e privato a cui trasferire la gestione stessa.

Per tale argomento sono stati promossi incontri con i presidenti delle due regioni interessate ed i relativi consorzi industriali; in data 23 maggio 1991 si è tenuto il primo incontro presieduto dal presidente dell'Agenzia con la partecipazione del presidente della regione Basilicata, di un assessore della regione Campania, dei presidenti dei consorzi industriali interessati e della Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI), nonchè della Castalia. Il presidente dell'Agenzia con proprie note (n. 20584 e n. 20585 del 7 giugno 1991), contenenti opportuni e doverosi indirizzi, ha interessato le regioni ed i consorzi industriali competenti per promuovere le necessarie iniziative e formulare, nella competenza, adeguate proposte con il fine ultimo di superare l'attuale tipo di supporto e, dunque, di soddisfare le esigenze di legge e delle richiamate direttive ministeriali del 27 febbraio 1991 con la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato per la più razionale ed economica gestione.

Con delibera 7 maggio 1991 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinamento dell'Agenzia, la struttura della «gestione separata terremoto» così articolata:

sezioni di monitoraggio e di coordinamento;
ufficio opere pubbliche, distinto in due sezioni;

ufficio servizi sul territorio, distinto in tre sezioni (in Salerno, Avellino e Potenza);

ufficio opere private, distinto in due sezioni.

La struttura stessa, pertanto, è stata organizzata in modo da coprire in sede centrale e sul territorio interessato tutte le esigenze operative con un organico complessivo di circa 90 elementi (e non 4, come sembra desumersi dall'interrogazione).

Sotto il profilo del rilievo formulato dall'onorevole interrogante e relativo all'osservazione che «risulta non siano state sottratte le incombenze a cui sono già dediti» i predetti «quattro» funzionari, si fa presente che la divisione nell'ambito della quale sono inquadrati i funzionari stessi è stata autorizzata a continuare le attività in essere fino al loro esaurimento. Tanto in relazione al fatto che la dimensione di tali attività è limitata e si prevede si possa considerare definito il compito entro breve termine. Proprio in relazione alla dimensione delle attività residuali e nel rispetto ragionevole del principio di completare le attività in corso da parte degli stessi soggetti che le avevano in carico, si sono operate le scelte organizzative illustrate.

Inoltre, tenuto conto della normativa specifica contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990, a proposito delle funzioni attribuite al presidente dell'Agenzia per i completamenti, con la stessa deliberazione è stata prevista anche una struttura di *staff* che possa supportare il presidente nella specifica, richiesta competenza.

Con delibera del 23 maggio 1991 il comitato di gestione, anche nelle more della formalizzazione del rendiconto da parte dell'ex struttura speciale per aree terremotate e della conseguente messa a regime di tutte le procedure contabili, ha autorizzato gli uffici competenti a dare corso ai pagamenti, con procedure provvisorie, per le singole iniziative *ex* articoli 21 e 32.

Con note del 24 maggio 1991 sono stati autorizzati alcuni istituti bancari ad aprire i conti di gestione intestati all'Agenzia «gestione separata terremoto» sui quali far affluire i fondi messi a disposizione mensilmente dal Ministero del tesoro per i pagamenti dovuti.

Con nota del 28 maggio 1991 è stata inoltrata al Ministero del tesoro la prima richiesta di fondi per assicurare la liquidità necessaria per il soddisfacimento di crediti già maturati; tali fondi sono stati accreditati in data 10 giugno 1991.

Per quanto riguarda l'accordo con il consorzio Italtecnasud si precisa che con delibera del 23 maggio 1991 è stato approvato dal comitato di gestione dell'Agenzia lo schema di convenzione da stipulare con la Italtecnasud per il proseguimento dell'attività fino al 28 febbraio 1992.

Tali attività, nella gradualità necessaria e peraltro stabilita nella direttiva ministeriale più volte richiamata, andranno via via diminuendo fino al totale assorbimento dei compiti da parte della «gestione separata terremoto» dall'Agenzia. Le condizioni normative ed economiche deliberate dal comitato di gestione regolanti il rapporto Agenzia-Italtecnasud sono state accettate da quest'ultima in data 5 giugno 1991, anche per quanto riguarda il rispetto della legge antimafia.

Le condizioni economiche convenzionate hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:

a) l'onere a carico dell'Agenzia è pari a 8,5 miliardi di lire per il primo semestre e a 6,7 miliardi di lire per il secondo semestre, contro 29,4 miliardi complessivi pagati per il 1990;

b) a tale onere si aggiungono altri 5,6 miliardi per il supporto all'ufficio speciale presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per lo svolgimento dei compiti attribuitigli della legge;

c) al risultato della drastica contrazione dell'onere rispetto alla convenzione ereditata dall'Agenzia, si è pervenuti riducendo anzitutto, nella logica gradualità dell'operazione, le prestazioni dell'Italtecnasud ed anche abbattendo le spese generali dal 15 al 13 per cento comprendendo in quest'ultima quota anche l'utile, che prima era previsto a parte nella misura del 10 per cento.

Conclusivamente, si fa notare che nella convenzione stipulata con la società Italtecnasud sono chiaramente individuati i compiti, esclusi ovviamente quelli provvedimentali, che deve svolgere la struttura di supporto per conto della sede centrale e delle sedi periferiche dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la operatività della gestione in questione si fa presente che nel periodo trascorso tra il 1° marzo (data di formale trasferimento delle competenze) ad oggi si sono affrontate una serie di problematiche, connesse alla particolarità della materia che, da una struttura speciale, operante sulla scorta di ordinanze ministeriali emesse in deroga a qualsiasi normativa vigente, è confluita in una gestione ordinaria (legge n. 64 del 1986).

Dopo l'avvenuto trasferimento del protocollo presso la sede dell'Agenzia, la struttura della «gestione separata terremoto», opera, come già precisato, attraverso uffici centrali di Roma e delle sedi periferiche utilizzando solo per attività di supporto il personale dell'Italtecnasud, che ha in consegna nella sede di via Torre Rossa l'archivio storico delle pratiche ancora in essere.

L'Agenzia, pertanto, sta svolgendo regolarmente tutte le attività proprie dell'ufficio instaurando direttamente i consueti e necessari rapporti epistolari con i beneficiari, i tecnici incaricati per l'avanzamento dei lavori e le imprese affidatarie di opere pubbliche.

Prima del subentro dell'Agenzia il «comitato tecnico amministrativo» era un organo che svolgeva soltanto compiti di consulenza tecnico-amministrativa del capo della struttura speciale e non decisionali. Tale organo, a seguito delle competenze trasferite, risulta decaduto dal 1° marzo 1991. Per le pratiche in corso, il parere del comitato tecnico amministrativo, qualora agli atti nelle singole pratiche, sarà tenuto nel debito apprezzamento nei limiti delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia.

Al momento si sta ancora definendo il quadro dettagliato delle disponibilità finanziarie, degli impegni, delle erogazioni e dei residui alla data del 28 febbraio 1991 in modo da consentire che il subentro dell'Agenzia avvenga non solo senza soluzioni di continuità, ma anche in un quadro di necessaria chiarezza amministrativa e contabile.

Tuttavia, al fine di non bloccare, nelle more di tale indispensabile attività di riscontro, i pagamenti, l'Agenzia ha adottato – come si è già accennato – una procedura provvisoria che ha consentito di predisporre 4 mandati di pagamento per circa 97 miliardi di lire erogabili entro la prima metà del mese di luglio 1991; alla data del 1° luglio 1991 i pagamenti già effettuati ammontano a 24,6 miliardi di lire.

Va però avvertito che, mentre si sta intensificando lo snellimento delle procedure per effettuare i pagamenti, in molti casi gli stessi non possono avere corso per incompletezza delle prescritte documentazioni, non presentate dalla ditta beneficiaria. Si può assicurare che i pagamenti saranno effettuati in ogni caso soltanto in condizioni di compiutezza amministrativa.

Per quanto riguarda la definizione delle norme di attuazione, si comunica che la gestione separata, dopo approfondito esame delle procedure già seguite dall'ex struttura speciale in deroga alla normativa vigente raffrontate con la normativa ordinaria, sta predisponendo le proposte da sottoporre al comitato di gestione dell'Agenzia, per adeguare le procedure alla normativa della legge n. 64 del 1986.

Dal suo canto, questa amministrazione ha in fase di avanzata elaborazione uno schema di provvedimento che, nel più ampio quadro della revisione della legislazione sugli interventi nelle zone terremotate, si propone di introdurre modifiche che possano risolvere alcune delle problematiche indicate nell'ultima parte dell'interrogazione.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

(30 luglio 1991)

CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* –

Vista la legge 14 febbraio 1904, n. 36, istitutiva degli ospedali psichiatrici provinciali, che assoggettava i ricoverati al concorso alla spesa autorizzando le amministrazioni provinciali alla riscossione di contributi;

vista la legge n. 833 del 1978 (articoli 14, 19, 26 e 69) che assegna alle USL l'onere dell'assistenza ospedaliera e delle prestazioni riabilitative a favore dei malati psichici;

vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 30, che assegna alle regioni l'onere delle attività socio-assistenziali;

visto il documento approvato dalla Commissione speciale nella seduta dell'8 giugno 1984 del Consiglio sanitario nazionale (individuazione di criteri ed orientamenti per l'applicazione dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, pubblicato sul numero 5/85 di «Notizie Sanità» della regione Lombardia) che conclude affermando che per quanto riguarda «gli utenti del servizio di salute mentale i quali, per gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, abbiano necessità di risposte socio-assistenziali a rilievo sanitario, l'onere di spesa è a carico del Fondo sanitario nazionale»;

visto l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 (atto di indirizzo ai sensi della legge n. 833 del 1978) che assegna al Fondo sanitario nazionale l'onere dei ricoveri in strutture protette e della cura e recupero fisico-psichico dei malati mentali;

considerato che a tutt'oggi alcune USL della Lombardia (come si evince per esempio dalla delibera n. 402 del 21 marzo 1990 della USL n. 51) esercitano azione di rivalsa sulle pensioni di tutti indistintamente i ricoverati in ospedale psichiatrico,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga illegittima la allegata lettera dell'assessore alla sanità della regione Lombardia (protocollo n. 11383 dell'8 luglio 1982) che autorizza le USL a riscuotere «in assenza di specifiche disposizioni del Ministero del tesoro, contributi di ricovero e recuperi su pensioni di ricoverati in ospedali psichiatrici secondo le modalità previste dai regolamenti in atto», regolamenti basati sulla caducata legge del 1904.

(4-05790)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Ministero del tesoro, alla luce delle valutazioni da esso espresse sul problema prospettato nell'interrogazione, per il quale mancano tuttora - invece - i pur necessari elementi di specifica competenza della regione Lombardia, territorialmente interessata.

In merito alla attuale legittimità delle disposizioni impartite dall'assessorato alla sanità di tale regione per la riscossione da parte delle unità socio-sanitarie locali dipendenti di «contributi di ricovero» o, comunque, di altre somme a titolo di «recupero» sulle pensioni di pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici, l'«ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato» del Ministero del tesoro ha espresso il parere, in via di principio condiviso da questo Ministero, che non si possa prescindere da un'attenta considerazione delle norme di attuazione dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

È vero, infatti, che dopo la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la succitata norma di programmazione finanziaria - con cui venivano posti a carico del Fondo sanitario nazionale «gli oneri delle attività di rilievo connesse con quelle socio-assistenziali» - ha determinato l'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, quale «indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». In particolare, il relativo articolo 6 ha esplicitamente previsto che l'onere dei ricoveri in strutture protette nonchè la cura ed il recupero fisico-psichico dei malati mentali gravino sul Fondo sanitario nazionale ogni qual volta tali prestazioni siano integrate con quelle dei servizi psichiatrici territoriali.

Quando risulti configurata questa precisa fattispecie, quindi, appare logico che non possa considerarsi legittima alcuna forma di

partecipazione alle spese sanitarie da parte dei ricoverati, fatte salve eventuali specifiche innovazioni legislative in materia.

Viceversa, ove il ricovero avesse soltanto natura socio-assistenziale, ancorchè indirettamente finalizzato alla tutela della salute, la relativa spesa a norma dell'articolo 2 di detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 non potrebbe gravare sul Fondo sanitario nazionale. In questo caso, infatti, dato il carattere prettamente sociale delle prestazioni, la «gratuità» della relativa erogazione potrebbe derivare soltanto da un palese «stato di bisogno» degli assistiti, mancando il quale resterebbe legalmente giustificata, e perciò legittima, una richiesta di partecipazione alla spesa assistenziale nei confronti dello stesso utente.

Si fa riserva di esprimere, al riguardo, opportune valutazioni integrative, non appena saranno pervenuti i necessari elementi conoscitivi da parte della regione Lombardia sull'effettiva realtà del settore oggi riscontrabile nel proprio territorio.

Peraltro, la circostanza che le citate disposizioni risalgano all'8 luglio 1982, e cioè ad un periodo anteriore all'emanazione delle richiamate disposizioni innovative dell'articolo 30 della legge finanziaria 1984 (23 dicembre 1983, n. 730) e delle conseguenti prescrizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, potrebbe anche far pensare ad un'intempestiva ed erronea applicazione delle prime da parte di alcune unità socio-sanitarie locali, dovuta a mancanza di coordinamento a cura della regione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(23 luglio 1991)

FABBRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

quali disposizioni siano applicate nei confronti del personale comandato presso le segreterie dei TAR in merito al riconoscimento del compenso continuativo *sui generis* ragguagliato all'indennità di missione;

in particolare, si chiede di sapere con esattezza quante siano le unità che, trovandosi in posizione di comando, hanno beneficiato di tale indennità e, ove una parte del personale posto in posizione di comando sia stato escluso dal beneficio, sulla base di quale disposizione sia stata disposta la discriminazione;

infine, se non si ritenga opportuno porre rimedio alle disparità di trattamento attraverso un provvedimento che estenda gli effetti del giudicato del Consiglio di Stato e del TAR le cui sentenze hanno riconosciuto il diritto al compenso in questione nei casi di ricorsi esaminati.

(4-01133)

(17 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Riguardo al primo punto posto dalla citata interrogazione – in cui si chiede in base a quali disposizioni sia stato riconosciuto

al personale comandato presso le segreterie dei Tribunali amministrativi regionali il diritto alla indennità di missione - si comunica che tale compenso spetta, ai sensi degli articoli 18 e 53 della legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, in relazione alla normativa generale per il personale statale in missione.

In merito al secondo punto - con particolare riferimento al numero dei dipendenti che hanno beneficiato dell'indennità ed a coloro che sono stati esclusi da tale beneficio - occorre ricordare che il trattamento di missione poteva essere corrisposto solo nel caso in cui la sede del TAR ove il dipendente era stato comandato fosse stata diversa dalla sede dell'ufficio di originaria appartenenza.

Tale principio è stato via via ribadito dalla ormai decennale giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (in particolare Consiglio di Stato sezione IV 9 giugno 1981, n. 460; 28 luglio 1982, n. 515; 30 gennaio 1986, n. 69; adunanza plenaria n. 8/1989 e da ultimo TAR della Sicilia sentenza n. 94/1990) con la sola eccezione rappresentata dalla difforme sentenza n. 309/87 del TAR della Campania (intervenuta peraltro prima dell'adunanza plenaria n. 8/89).

Tale ultima sentenza ha invece ritenuto che il trattamento di missione va qualificato come compenso continuativo *sui generis* quale «incentivo economico per far accettare all'impiegato una posizione precaria e incerta con possibili riflessi negativi sulla carriera di appartenenza e come riparazione economica per spese e disagi legalmente presunti...» e che «spese e disagi per chi sia comandato fuori sede sono equivalenti a quelli (che potrebbero anche sussistere in misura non indifferente, qualora l'abitazione dell'impiegato, specie in una grande città, fosse vicina all'ufficio di provenienza e lontana dal TAR) di chi è comandato in sede».

In forza della cennata sentenza, i sei ricorrenti hanno ottenuto il trattamento di missione pur in assenza del presupposto principale sancito dalla prevalente giurisprudenza (in specie: la differente sede di servizio). In tutti gli altri casi l'emolumento in parola è stato attribuito d'ufficio solo ai dipendenti trasferiti in altra sede.

In merito al terzo quesito si rappresenta che non ricorrevano i presupposti per estendere il giudicato derivante dalla sentenza del TAR della Campania, trattandosi di pronuncia isolata e contrastante con la giurisprudenza prevalente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(30 luglio 1991)

FABBRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Considerato che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, il dovere di assicurare l'inserimento e la integra-

zione dei portatori di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere corrisposto con un adeguato servizio da parte dei competenti organi scolastici;

considerato, altresì, che nella provincia di Parma, prima della emanazione della legge n. 148 del 1990 e della relativa circolare esplicativa, erano stati compiuti sforzi per assicurare le suddette condizioni e raggiunti risultati apprezzabili, e che le disposizioni della nuova circolare, imponendo il rapporto di un insegnante ogni 4 alunni portatori di *handicap*, annulla drasticamente gli obiettivi raggiunti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) come possano conciliarsi le finalità poste dallo stesso dettato costituzionale a sostegno delle categorie più svantaggiate con le misure di recente proposte e sopra richiamate;

2) quali possibilità possano essere utilizzate per non vanificare i risultati raggiunti in località dove con maggiore sensibilità e prontezza queste situazioni sono state fronteggiate;

3) quali iniziative il Governo intenda prendere per derogare ai vincoli posti dal rapporto 1 per 4 per non disperdere le professionalità formatesi e non umiliare le aspettative di chi già fidava su servizi congrui e specializzati.

(4-06025)

(28 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno far presente che il rapporto di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*, ai fini della determinazione dei posti di sostegno nell'organico di diritto della scuola elementare, non è stabilito dalla circolare ministeriale n. 324 del 1990, bensì dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 148 del 1990 di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, che, peraltro, ribadisce quanto già previsto dalla precedente legge n. 270 del 1982.

Deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in sede di determinazione dell'organico di fatto nei casi stabiliti dalla stessa legge n. 148 del 1990, come d'altra parte era già stato precisato dalla circolare ministeriale n. 55 del 5 marzo 1991.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Parma si comunica che per l'anno scolastico 1990-91 in sede di determinazione dell'organico di diritto sono stati istituiti 42 posti di sostegno per 137 allievi portatori di *handicap*.

Nello stesso anno scolastico sono state, inoltre, autorizzate 99 deroghe in presenza di situazioni di particolare gravità.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

(17 luglio 1991)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzo-*

giorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso che, a seguito dell'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato la Sicilia sud-orientale e particolarmente ha colpito tutti i comuni della provincia di Siracusa, l'apposita commissione tecnica ha verificato notevoli danni agli edifici pubblici e privati, come è attestato dalle numerose ordinanze di sgombero emesse dai sindaci, l'interrogante chiede di sapere perchè al Genio civile di Siracusa sono pervenute le schede di rilevamento tecnico dei danni per tutti i comuni della provincia di Siracusa, tranne che per Avola e Pachino, due grossi centri della zona sud, dove il terremoto ha provocato una grave situazione di danni al patrimonio urbano, pubblico e privato, alla viabilità per i necessari transennamenti effettuati, all'economia per la forzata chiusura degli esercizi commerciali posti nel centro urbano.

Pertanto, nell'interesse di operare con giustizia e trasparenza nelle zone colpite dal terremoto, si chiede ai Ministri interrogati se non ritengano opportuno e necessario non fare discriminazioni approntando l'elenco dei comuni terremotati alla luce delle perizie successive alle segnalazioni alle prefetture, che dimostrano incontrovertibilmente che l'evento sismico della notte di Santa Lucia è stato sottovalutato nella sua intensità e soprattutto nei danni che ha determinato.

(4-05796)

(16 gennaio 1991)

FERRARA Pietro. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che col decreto del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 1991 sono stati individuati i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 alla luce della valutazione dell'intensità macrosismica effettuata dall'Istituto nazionale di geofisica;

considerato che le segnalazioni pervenute dalle prefetture di Siracusa, Catania e Ragusa, nonchè dalle amministrazioni locali interessate, dimostrano in modo inequivocabile che si sono prodotti danni agli edifici pubblici e privati e ad altre infrastrutture, mentre prima era stato sottovalutato il costo della ricostruzione dei danni;

ritenuto che in conformità alle risultanze effettuate dalla individuazione dei comuni che possono beneficiare delle provvidenze di cui al decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, mancano i comuni di Canicattini Bagni, Buscemi e Portopalo di Capo Passero della provincia di Siracusa e quello di Monterosso Almo della provincia di Ragusa,

l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i motivi della esclusione dei suddetti comuni e se sia possibile provvedere alla inclusione degli stessi, visto che anche per essi è manifesta la documentazione dei danni prodotti dal sisma.

(4-05845)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. (*) – A seguito del sisma del 13 dicembre 1990, per sovvenire alle esigenze delle popolazioni colpite dall'evento, veniva emanata l'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, con la quale si disponeva la sospensione di taluni termini concernenti obbligazioni di natura contributiva e fiscale nei confronti della pubblica amministrazione.

La competenza ad emanare siffatti provvedimenti a fronte di eventi calamitosi è stata peraltro prevista in capo al Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi della legge 10 marzo 1983, n. 180.

Le agevolazioni previste nella ordinanza sopra citata, in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui trattasi venivano in via provvisoria applicate, fino al 31 gennaio 1991 ai sensi della successiva ordinanza n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, in favore di tutti i soggetti residenti nei comuni delle province di Siracusa e Catania ovvero svolgenti nei medesimi comuni attività industriali, commerciali, artigiane ed agricole.

Successivamente, in seguito alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991 le agevolazioni in parola, concernenti cioè obbligazioni nei confronti della pubblica amministrazione operano fino al 30 giugno 1991 in favore dei comuni (41) delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, individuati con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, relativi a rapporti obbligatori interprivati veniva invece disciplinata *ex lege*, in particolare con l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, decaduto e reiterato dal decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

In seguito alle proposte formulate dal commissario coordinatore, peraltro condivise dal presidente della regione siciliana, ed alle indicazioni emerse in sede parlamentare durante l'*iter* di approvazione del decreto-legge n. 414 del 1990 decaduto, la norma concernente la sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi a rapporti interprivati è stata formulata nel senso di circoscrivere l'applicazione dei benefici in parola, in modo generalizzato ad un limitato numero di comuni (Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Militello Val di Catania e Scordia), maggiormente colpiti dove in effetti si è determinato uno sconvolgimento dell'assetto urbanistico, sociale ed economico, sancendo l'estensibilità dei medesimi a soggetti o imprese residenti od ubicate in altri comuni danneggiati se direttamente interessati da ordinanze di sgombero.

Ci si trova, quindi, in presenza di due regimi differenziati concernenti l'uno le sospensioni di rapporti obbligatori di natura contributiva e fiscale nei confronti della pubblica amministrazione operanti *ex* ordinanza n. 2057/FPC in favore di tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991 e l'altro le sospensioni di natura privatistica delle quali possono beneficiare *ex* articolo 4, comma

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1, del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, come innanzi specificato, un numero molto più limitato di comuni.

La situazione non è stata innovata con la seconda reiterazione del decreto-legge base, avvenuta con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale riproduce all'articolo 4, comma 1, il medesimo articolato del precedente decreto-legge n. 65 del 1991 con l'inserimento di un comma 2 aggiuntivo, recante una norma interpretativa in aderenza alla proposta del Ministero delle finanze, recepita in occasione della reiterazione al fine di dirimere dubbi interpretativi già sorti nell'ambito del contenzioso tributario.

Peraltro si ritiene opportuno evidenziare che anche le sospensioni di natura privatistica previste nel decreto-legge (articolo 4, comma 1) per effetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge, sono operative fino al 4 giugno 1991 anche in favore dei soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991.

In merito alla precisa richiesta dell'onorevole interrogante relativa alla estensione dei benefici di ricostruzione della struttura edilizia a tutti i comuni che documentino danni prodotti dal sisma, si rappresenta che non sussistono ostacoli ad un tale accoglimento in quanto in tal senso già dispone all'articolo 1, comma 5, il citato decreto-legge n. 142 del 1991.

Ovviamente, avendo il predetto decreto disposto, anche in ottemperanza a precisi orientamenti emersi in sede parlamentare, la separazione della fase di emergenza da quella della ricostruzione – quest'ultima affidata ad una legge organica che rimanda alla regione Sicilia la definizione di un piano e di un programma di ricostruzione – la disciplina dei predetti interventi non potrà non essere demandata a detto disegno di legge organica già approvato dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

(23 luglio 1991)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nella regione Sicilia si lamenta una notevole carenza di strutture nelle scuole per quanto riguarda aule, palestre, laboratori e servizi di mensa e trasporto;

considerato che a tutto questo si aggiunge il fenomeno dell'abbandono scolastico che rappresenta la piaga sociale di maggior rilievo poichè ad esso si collegano l'intensificazione drammatica della criminalità organizzata e la diffusione della microcriminalità di ragazzi e di giovani reclutati quale manovalanza per lo spaccio di droga e per la riscossione di tangenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, anche di natura straordinaria, affinchè la scuola siciliana – ormai sull'orlo del collasso – possa tornare ad essere una «rete sociale»

sana, capace di respingere la rete «criminosa» che imprigiona e ricatta l'intera comunità civile, in modo da isolare la delinquenza organizzata.

Concludendo si sottolinea l'importanza che, in Sicilia e nel Sud, gli interventi finalizzati alla lotta contro la criminalità debbano riguardare anche la scuola attraverso l'attivazione di un piano organico per la lotta contro la dispersione scolastica, l'istituzione di nuovi posti in organico e la realizzazione di strutture scolastiche adeguate ai fabbisogni e alla grave situazione di emarginazione sociale in cui vengono a trovarsi i giovani delle scuole dell'obbligo.

(4-06188)

(10 aprile 1991)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che i problemi riguardanti la regione Sicilia, ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante, sono tutti, da tempo, oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero.

Per quanto riguarda le carenze delle strutture edilizie, premesso che, a norma delle disposizioni vigenti, compete agli enti locali provvedere al riguardo, si comunica che, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 488 del 1986, sono stati finanziati i piani per l'edilizia scolastica presentati dalla regione Sicilia.

La possibilità di finanziare nuove opere, negli anni futuri, è prevista dallo schema di disegno di legge-quadro attualmente sottoposto al parere dei Ministri interessati.

Quanto alla questione riguardante la dispersione scolastica, si fa presente che, sin dal gennaio 1988, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare linee di intervento intese a combattere il fenomeno.

Sulla base delle proposte avanzate da tale gruppo sono state avviate esperienze pilota in alcune scuole elementari e medie situate in aree a rischio.

A dette iniziative collaborano rappresentanti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

Non si è mancato, inoltre, di potenziare l'offerta formativa nel settore della istruzione professionale attivando, in molti istituti della regione, il programma di sperimentazione assistita denominato «Progetto 92», che è stato concepito anche al fine del recupero della dispersione scolastica.

Numerosi istituti professionali della regione sono inoltre destinatari di particolari interventi integrativi quale il progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo (CEE n. 4255/1988) che si articola nei seguenti sottoprogetti:

1) interventi di collegamento formazione-produzione;
2) riconversione produttiva del comparto agricoltura;
3) integrazione e qualificazione dell'insegnamento informatico;
4) iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Si desidera, infine, assicurare che questa amministrazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, continuerà ad attivare ogni

iniziativa intesa al recupero della dispersione scolastica la quale, com'è noto, è considerata come un aspetto fondamentale della devianza minorile.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

(17 luglio 1991)

FOSCHI. - *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che è largamente risaputo che gli enti pubblici preposti a compiti specifici istituzionali all'estero, tra cui l'Istituto per il commercio estero, le camere di commercio, l'Ente nazionale italiano turismo, l'Alitalia, non sempre operano in un contesto di necessario coordinamento, con rilevanti dispersioni di risorse finanziarie e professionali, ad evidente danno dell'«immagine Italia» e con conseguenti minori risultati realizzati a vantaggio della nostra economia, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, ed in primo luogo il Ministero degli affari esteri, non ritenga di attivarsi tramite le ambasciate ed i consolati, nei rispettivi paesi stranieri, per conseguire un più incisivo coordinamento nella presenza e nelle attività operative degli enti suddetti, se non altro per evitare interventi ripetitivi, così come spesso accade, pur nel rigoroso rispetto delle specifiche autonomie di ciascun ente conferite ad esso dalle norme di legge.

(4-06059)

(12 marzo 1991)

RISPOSTA. - Il coordinamento delle attività degli enti elencati dall'onorevole interrogante è un compito che deriva al Ministero degli affari esteri dal vigente ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) e che le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari non hanno mai cessato di svolgere.

In particolare, Alitalia ed Enit collaborano in maniera efficace con il Ministero degli affari esteri nel settore della promozione turistica, e non risulta che si siano verificate, nel recente passato, duplicazioni di iniziative.

Analogamente, per quanto riguarda l'Istituto per il commercio estero e le camere di commercio, sulla base delle direttive impartite congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio con l'estero, non si segnalano interventi ripetitivi e scoordinati. Da tempo, anzi, si porta avanti un'azione tenace e di lungo respiro volta a passare dal semplice coordinamento alla realizzazione di programmi che, di volta in volta a seconda dei paesi, delle aree geografiche e delle tematiche, perseguono obbiettivi concordati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BORRUSO

(19 luglio 1991)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Tenuto conto della necessità, da tutti riconosciuta e sostenuta, di un efficace e mirato intervento della Comunità e dei singoli Stati membri nella ricostruzione dei paesi dell'Europa centrale e orientale;

sottolineato che l'Italia è un paese che può svolgere una azione particolarmente fattiva in questo ambito;

tenuto conto che, a tale fine, la legge per la costituzione della Simest, la società finanziaria pubblica per la promozione di *joint-venture* con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stata approvata dai due rami del Parlamento nel volgere di poche settimane,

gli interroganti chiedono al Ministro del commercio con l'estero quali siano i motivi che continuano ad impedire la messa in opera della Simest medesima e, in particolare, quale sia la causa che blocca il decreto di nomina degli organi della Simest presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da quasi quattro mesi, senza che nessuna delle ragioni dell'urgenza degli interventi sia venuta meno.

(4-05454)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – In ordine al problema prospettato nell'atto parlamentare sopraindicato si fa presente che la SIMEST spa è stata costituita.

In data 5 giugno 1991, infatti, è stato sottoscritto l'atto costitutivo, nel quale è indicata la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Tra i nove membri del consiglio di amministrazione cinque sono stati designati da Ministeri interessati e quattro dai soci minoritari.

L'espletamento di tutte le procedure previste dal codice civile per la costituzione di società per azioni, nonchè l'emanazione delle linee direttrici, di cui all'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, consentiranno alla SIMEST di divenire effettivamente operativa.

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

(19 luglio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che, secondo voci circolanti negli ambienti imprenditoriali meridionali, presso la ragioneria dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero interrogato, in molti casi vengono artatamente costruiti ritardi di vari mesi nelle procedure di erogazione e di effettuazione dei mandati di pagamento, al fine di fare di un «atto dovuto» e di un obbligo connesso alla pubblica funzione che si ricopre uno strumento di clientela e di favoritismo per l'accelerazione della pratica, come al fine di produrre un aggravio ulteriore dell'esposizione bancaria degli imprenditori meridionali, con il duplice effetto di renderli più disponibili a chissà quali

ulteriori oneri, e di favorire i guadagni di alcune banche con cui l'Agenzia è convenzionata e sicuramente adeguatamente riconoscenti;

che, sempre secondo le voci, lo stesso deposito dei fondi dell'Agenzia presso le diverse banche viene oculatamente manovrato negli importi e nei tempi di giacenza, attraverso il flusso dei prelievi, a seconda dei gradimenti dei vari istituti bancari;

considerato:

che l'entità del flusso finanziario di cui trattasi è di dimensioni molto notevoli, per cui un uso improprio di simili facoltà desterebbe preoccupazioni che vanno necessariamente oltre quelle degli ormai endemici guasti della pubblica amministrazione;

che il dare motivo o l'alimentazione di simili voci o convincimenti dell'imprenditoria meridionale fanno sicuramente molto più danno alla struttura sociale ed economica del Mezzogiorno di quanto beneficio possa arrecare qualunque intervento economico ordinario o straordinario, sia pur esso di entità astronomiche,

l'interrogante chiede di sapere:

se simili fatti rispondono a verità;

se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile, proprio per le considerazioni suesposte, mettere subito in essere strumenti di accertamento, dando idonee direttive agli organismi di gestione e di direzione dell'ente;

se non si ritenga, infine, di dover procedere, qualora simili voci siano anche solo parzialmente fondate, ad una tempestiva quanto opportuna azione politica ed amministrativa in grado di ripristinare, se non proprio una corretta ed efficiente attività amministrativa, quantomeno di riportare questa parte della pubblica amministrazione entro i livelli di disfunzione media di tutta la pubblica amministrazione.

(4-06431)

(28 maggio 1991)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente, tenuto anche conto degli elementi informativi forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che tutti i mandati di pagamento della medesima Agenzia, dopo la verifica di rito da parte della struttura operativa, vengono disposti in ordine cronologico ed in tale ordine sono trasmessi agli istituti di credito per il pagamento. A tali istituti vengono attribuiti mensilmente 580 miliardi – fino ad un massimo di 7.000 miliardi all'anno – prelevati dal conto corrente intrattenuto dall'Agenzia con la Tesoreria centrale dello Stato, giusta decreto del Ministro del tesoro del 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 32 del testo unico n. 218 del 1978: la somma è divisa nelle due linee di pagamento per «Agenzia» e per «gestione separata».

La distribuzione tra i diversi istituti di credito delle somme di cui sopra avviene, da parte dell'Agenzia, in relazione alla segnalazione che ciascun ente, preposto alla realizzazione delle opere pubbliche, fa pervenire in ordine all'istituto bancario con il quale intrattiene rapporti finanziari.

Nel 1990 la spesa così regolata ha interessato il 66 per cento del totale.

Lo stesso dicasi per quanto concerne la segnalazione degli istituti di credito da parte degli operatori economici fruenti degli incentivi.

Questa manovra, che coinvolge per soli mandati di pagamento circa 2.000 operazioni mensili, ha consentito un agevole flusso finanziario alle amministrazioni pubbliche e private interessate, tanto che su di un prelievo complessivo di 6.300 miliardi dell'anno 1990 la somma netta giacente a fine esercizio è risultata di soli 8,5 miliardi, distribuiti tra 17 istituti di credito della linea «Agenzia» e 15 della linea «gestione separata».

Il ritardo che talora si verifica nei pagamenti è da attribuire non alla movimentazione funzionale, bensì alla insufficienza della autorizzazione di prelievo mensile dal conto corrente intrattenuto dall'Agenzia con la Tesoreria centrale dello Stato, come dimostra l'arretrato nei pagamenti per mancanza di liquidità, registrato a fine 1989 in 552,5 miliardi, a fine 1990 in 549,8 miliardi - con una media mensile di 530 miliardi e nonostante prelievi aggiuntivi autorizzati nell'esercizio per 900 miliardi - ed infine in 1.134,4 miliardi a fine maggio 1991 nonostante un prelievo nei primi 5 mesi di 3.056 miliardi.

Nella sostanza, anche se il decreto del Ministro del tesoro del 31 dicembre 1990 ha portato il prelievo mensile da 450 miliardi a 580 miliardi, va considerato che, in termini reali, tale ammontare si è calcolato essere inferiore del 24 per cento circa al valore di 450 miliardi di prelievo vigente nel 1985, anno di riferimento per il valore delle somme attribuite all'intervento straordinario con la legge n. 64 del 1986.

Come si è detto, nei pagamenti l'Agenzia già osserva il criterio cronologico, il quale, se evita discrezionalità nella fase di pagamento, tuttavia comporta l'impossibilità di prendere in considerazione situazioni che, per la loro eccezionalità, meriterebbero un trattamento particolare.

Ed è per tale motivo che, in casi del tutto eccezionali, l'Agenzia effettua qualche deroga al criterio cronologico, previa apposita istruttoria e con provvedimento motivato con gli elementi che giustificano la deroga stessa. In relazione a quanto ora esposto, la indicazione, da parte dell'onorevole interrogante, di qualche caso concreto avrebbe consentito di poter verificare il buon uso dell'accennato potere derogativo.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

(30 luglio 1991)

RANALLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'ospedale Spallanzani di Roma, specializzato per le malattie infettive, negli ultimi anni si è qualificato anche nel campo della cura e dello studio dell'AIDS, nonostante le note carenze strutturali e gestionali dell'ospedale;

che negli ultimi tempi l'agibilità interna del reparto AIDS si è fatta più difficile per l'angustia dello spazio, l'inadeguatezza dell'organico, la mancanza di presidi sanitari, tutti fattori che concorrono a determinare un clima di preoccupazione e di allarme nel personale impegnato nell'assistenza ai malati di AIDS e che si considera esposto – in queste condizioni di caotico svolgimento del lavoro – a particolari rischi;

che il Ministero della sanità aveva predisposto un progetto di interventi (ristrutturazioni di reparti di infettivologia, qualificazione del personale, aumento di organici, eccetera), che includeva anche il miglioramento funzionale dello Spallanzani,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia la esatta situazione del servizio AIDS dello Spallanzani di Roma, specificando il livello delle prestazioni di assistenza garantito ai malati e il grado di sicurezza garantito agli operatori in servizio;

2) quale finanziamento il Ministero abbia corrisposto alla regione Lazio sul progetto AIDS e quali interventi specifici siano in corso di attuazione o, comunque, in programma per lo Spallanzani.

(4-06357)

(21 maggio 1991)

RISPOSTA. – In merito a quanto prospettato nell'atto parlamentare cui si risponde, è utile ricordare – come implicitamente richiamato nell'interrogazione – che la legge 5 giugno 1990, n. 135, sulla prevenzione e la lotta contro l'AIDS ha, appunto, autorizzato e finanziato un complesso programma di interventi di prevenzione e di lotta contro tale grave «sindrome», per meglio contrastarne la progressiva diffusione nel nostro paese.

Spiccano, in questo ambito, per il loro particolare rilievo gli interventi finalizzati alla realizzazione od alla ristrutturazione di posti-letto nei reparti di ricovero di malattie infettive ed in altri reparti che siano comunque particolarmente impegnati nella lotta contro la malattia.

In tal senso, secondo i tempi e le modalità procedurali abbreviate espressamente previsti dall'articolo 2 della stessa legge le regioni e le province autonome hanno a suo tempo approvato e proposto un programma di interventi recante la localizzazione delle opere di costruzione e di ristrutturazione da effettuare nel proprio territorio.

Risponde al vero che il programma al riguardo approvato e proposto dalla regione Lazio per l'ospedale «L. Spallanzani» prevede la costruzione di 272 posti-letto in regime ordinario e di altri 68 in regime di *day-hospital*.

In mancanza degli indispensabili elementi conoscitivi di diretta competenza dell'assessorato alla sanità della regione, come d'obbligo chiesti in via ufficiale per il tramite del Commissario del Governo e non ancora pervenuti, non si hanno ragguagli attendibili sull'attuale, «esatta situazione del servizio AIDS» di tale presidio ospedaliero, nè sul livello delle relative prestazioni assistenziali e sul grado di sicurezza garantito agli operatori sanitari.

Si fa riserva, perciò, di inviarne tempestiva comunicazione all'onorevole interrogante in un secondo tempo, non appena perverranno i necessari dati.

Preme, comunque, segnalare, a prescindere dalla situazione attuale e dalle imminenti prospettive di potenziamento dello specifico servizio dello «Spallanzani» che ovviamente più esteso è l'ambito dei relativi presidî e strutture della regione interessati dai previsti interventi in attuazione della legge n. 135 del 1990, poichè risultano ad essa complessivamente corrisposti, a regime, fondi per lire 7 miliardi e 858 milioni, relativi ad interventi diretti all'attivazione di servizi per l'assistenza specialistica domiciliare; per lire 9 miliardi e 126 milioni per l'assunzione di personale specializzato nei reparti di ricovero e nei laboratori; per lire 3 miliardi e 548 milioni per corsi di formazione e di aggiornamento professionale; per lire 3 miliardi e 538 milioni per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e, infine, per lire 316 milioni per il potenziamento dei servizi di assistenza per le malattie a trasmissione sessuale.

Infine, con propria deliberazione del 16 febbraio 1991, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito della prevista ripartizione fra le regioni e le province autonome dei finanziamenti diretti alla prevenzione ed alla lotta contro l'AIDS per complessivi 36 miliardi, ha assegnato alla regione Lazio: lire 1.078.000 per il potenziamento dei laboratori di analisi; lire 750 milioni per contributi ad associazioni di volontariato; lire 700 milioni per interventi di sostegno a favore della «formazione» a livello locale e lire 720 milioni per il miglioramento dei controlli sulle donazioni di sangue, anche in riferimento alle più rigorose garanzie assicurate, in materia, dalle recenti disposizioni del settore (decreto ministeriale 27 dicembre 1990 sulle «caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati» e decreto ministeriale 15 gennaio 1991 sui «protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emoderivati»).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(23 luglio 1991)

SANESI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che l'applicazione nella provincia di Firenze della legge n. 148 del 1990, «Riforma dell'ordinamento della scuola elementare», pare disconoscere quegli elementi di gradualità e fattibilità che lo stesso articolo 15 della suddetta legge considera;

rilevato che la stessa Commissione cultura della Camera dei deputati, in data 14 febbraio 1991, ha riaffermato con una risoluzione l'indirizzo della gradualità nell'applicazione della riforma;

considerato che il provveditore agli studi di Firenze sembra orientato a interpretare le tappe di riforma all'interno di un piano estraneo ad ogni logica di gradualità e senza tenere conto nè dei consigli scolastici provinciali nè degli enti locali (così come invece prescritto dall'articolo 15 della legge n. 148 del 1990);

rilevato che rimostranze contro tali scelte del provveditore agli studi di Firenze si sono già clamorosamente registrate nelle scuole elementari di Firenze mentre, al contempo, si sta addirittura realizzando la chiusura della scuola elementare di Settignano e di «Le Botteghe» (Fucecchio),

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere nei confronti del provveditore agli studi di Firenze per il rispetto integrale della legge n. 148 del 1990;

se, di fronte a nuove ed irresponsabili chiusure interpretative della legge n. 148 del 1990 da parte del provveditore agli studi di Firenze, non si reputino opportune ed urgenti iniziative d'ordine disciplinare o di rimozione nei confronti dello stesso.

(4-06128)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che il competente provveditore agli studi di Firenze ha adottato il piano per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma della scuola elementare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità dell'orientamento espresso dal consiglio scolastico provinciale.

Prima della definizione del piano non sono mancate, inoltre, le prescritte intese con le autorità locali interessate.

Anche per quanto riguarda il problema della gradualità della applicazione della riforma l'ufficio scolastico si è attenuto alle disposizioni emanate con circolare ministeriale n. 55 del 5 marzo 1991 ed il relativo provvedimento di determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1991-92, ha avuto il parere favorevole del succitato organo collegiale.

In merito, poi, alla soppressione delle scuole elementari, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si fa presente che il competente provveditore, a seguito di più approfonditi accertamenti, ha ritenuto di mantenere in funzione, per l'anno scolastico 1991-92, la scuola elementare di Settignano.

È stata, invece, disposta la graduale soppressione della scuola elementare «Le Botteghe» – situata nella immediata periferia di Fucecchio – in quanto gli allievi iscritti alla prima classe sono appena tre e l'amministrazione comunale ha assunto l'impegno a trasportare i medesimi nel vicino plesso «Pascoli» del capoluogo.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

(17 luglio 1991)

TRIGLIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nella giornata di sabato 8 dicembre 1990 una nevicata, che ha fatto raggiungere al manto nevoso lo spessore di centimetri 40, ha bloccato la strada statale n. 590 della Valle Cerrina;

che il primo spazzaneve è entrato in azione 17 ore dopo la nevicata, lasciando per un giorno isolati tutti i comuni della Valle;

che tale situazione, probabilmente unica in Piemonte, ha scatenato furiose polemiche per il blocco delle comunicazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano state le ragioni di tale grave disfunzione;

se sia vero che manchi un accordo tra l'ANAS e l'appaltatore del servizio di sgombero sull'uso dei mezzi meccanici adatti alla bisogna;

quali decisioni intenda assumere l'ANAS per evitare che in futuro abbia a ripetersi, su una strada statale, un così grave disservizio.

(4-05717)

(14 dicembre 1990)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il denunciato ritardo nell'effettuazione dell'attività di sgombraneve sulla strada statale n. 590 della Valle Cerrina verificatosi l'8 dicembre 1990 è stato innanzitutto causato dall'intensità della precipitazione nevosa che ha ostacolato le operazioni di sgombero per i mezzi bloccati lungo la strada.

La situazione, peraltro, è stata ulteriormente aggravata da una mancanza di coordinamento dell'impresa appaltatrice, cui l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha proceduto ad applicare le sanzioni previste dal relativo contratto. La stessa Azienda ha altresì precisato di aver impartito precise disposizioni affinchè fino al 31 dicembre del corrente anno, scadenza del contratto, l'impresa appaltatrice riveda la propria organizzazione in modo da far fronte adeguatamente al ripetersi di evenienze eccezionali.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(25 luglio 1991)